

CIRCOLARE n. 10 / 2017

**Gentili clienti
Loro sedi**

Modena, 14 giugno 2017

GIUGNO 2017: NOVITÀ

1	Modifica dei vincoli alla compensazione orizzontale dei crediti tributari	2
2	Presentazione dei modelli F24 per i titolari di partita IVA	3
3	Estensione del meccanismo dello split payment+.....	4
4	Modifiche ai termini di registrazione delle fatture di acquisto e detrazione dell'IVA	5
5	Modifica dei termini di presentazione del nuovo spesometro+per il 2017	6
6	Acquisto di abitazioni di elevata classe energetica.....	7
7	Comunicazione dei beni in godimento ai soci e finanziamenti ricevuti - abrogazione.....	8

GIUGNO - LUGLIO 2017: PRINCIPALI ADEMPIMENTI.....	9
--	----------

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<p>Modifica dei vincoli alla compensazione orizzontale dei crediti tributari</p>	<p>Entrano ufficialmente in vigore le nuove regole per la compensazione dei crediti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'inasprimento dei vincoli all'utilizzo in compensazione nel modello F24 dei crediti d'imposta ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97 (c.d. compensazione %orizzontale+), collegati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni dalle quali emergono; • l'introduzione di uno specifico regime sanzionatorio nel caso di compensazione %orizzontale+ in violazione dei suddetti vincoli. <p><u>Obbligo del visto di conformità ai fini delle imposte dirette e IRAP</u></p> <p>È stata ridotta, da 15.000,00 a 5.000,00 euro, la soglia oltre la quale l'utilizzo in compensazione %orizzontale+ dei crediti tributari è subordinato all'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dalle quali emergono. Nello specifico, tale intervento riguarda i crediti relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali; • alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito; • all'IRAP; • alle ritenute alla fonte. <p><u>Obbligo del visto di conformità ai fini IVA</u></p> <p>Le suddette limitazioni sono state, altresì, estese in ambito IVA. Per effetto delle nuove disposizioni, quindi, il credito IVA annuale può essere utilizzato in compensazione %orizzontale+ <u>oltre il limite di 5.000,00 euro</u> solo previa apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione IVA dalla quale emerge il credito stesso.</p> <p>Le novità influenzano anche i crediti IVA trimestrali a decorrere <u>dal II trimestre 2017</u> (anche se l'effettiva entrata in vigore della nuova disposizione dipenderà dall'entrata in vigore della legge di conversione del DL 50/2017, che dovrebbe avvenire entro il prossimo 23 giugno).</p> <p>Infatti previsto che per la compensazione dei crediti IVA infrannuali di importo superiore ad Euro 5.000,00 annui è necessaria l'apposizione del visto di conformità sul modello IVA TR da cui emergono. Il modello in compensazione potrà essere presentato a decorrere dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della istanza di compensazione infrannuale (prima era possibile compensarlo solo dal 16 del mese successivo alla presentazione del modello).</p> <p>Restano <u>invariate</u> le norme per i crediti IVA di importo non superiore a 5.000,00 Euro annui che potranno essere utilizzati in compensazione già dal giorno successivo alla chiusura del periodo di imposta o di presentazione del modello TR.</p> <p>Inoltre, la soglia che comporta l'obbligo del visto di conformità è stata mantenuta pari a 50.000,00 euro in relazione ai crediti IVA annuali delle c.d. start up innovative di cui all'art. 25 del DL 179/2012 (conv. L. 221/2012), per il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui al co. 8 del suddetto art. 25.</p>

segue	<p><u>Sottoscrizione alternativa dei soggetti che esercitano il controllo contabile</u></p> <p>In <u>alternativa</u> all'apposizione del visto di conformità, resta ferma la possibilità per i contribuenti sottoposti alla revisione legale dei conti, ex art. 2409-bis c.c., di avvalersi della sottoscrizione delle dichiarazioni annuali da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile (Collegio sindacale, revisore o società di revisione iscritti nell'apposito Registro).</p> <p><u>Violazione dei vincoli previsti per la compensazione orizzontale</u></p> <p>Le nuove disposizioni disciplinano il caso in cui i suddetti crediti siano utilizzati in compensazione <u>orizzontale</u> in <u>violazione dell'obbligo di apposizione sulla dichiarazione del visto di conformità</u> (o della sottoscrizione alternativa) oppure qualora lo stesso sia apposto (o la dichiarazione venga sottoscritta) da soggetti diversi da quelli abilitati.</p> <p>In tali ipotesi, l'Agenzia delle Entrate procede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al <u>recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità sopra esposte, nonché dei relativi interessi;</u> • all'<u>irrogazione delle sanzioni.</u> <p>Inoltre, viene stabilito che per il pagamento delle somme dovute non è possibile avvalersi della compensazione di cui all'art. 17 del DLgs. 241/97.</p> <p><u>Decorrenza delle nuove disposizioni</u></p> <p>In assenza di una specifica decorrenza, le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 24.4.2017.</p> <p>Sul punto, l'Agenzia delle Entrate, con la ris. 4.5.2017 n. 57, ha chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le novità trovano applicazione <u>per tutti i comportamenti tenuti dopo la loro entrata in vigore</u>, e, pertanto, in relazione alle <u>dichiarazioni presentate dal 24.4.2017;</u> • i precedenti vincoli restano, quindi, applicabili con riferimento alle dichiarazioni già presentate entro il 23.4.2017 prive del visto di conformità (ad esempio i modelli IVA 2017 presentati, di regola, entro il 28.2.2017); <p>i modelli F24 presentati successivamente al 23.4.2017, ma che utilizzano in compensazione, per importi fino a 15.000,00 euro, crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse entro tale data senza visto di conformità, non potranno essere scartati.</p>
Presentazione dei modelli F24 da parte dei titolari di partita IVA	<p>Per i soggetti titolari di partita IVA è stato esteso l'obbligo di utilizzare, per la presentazione dei modelli F24, <u>esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline)</u>, in relazione alla compensazione <u>orizzontale</u>, di <u>qualsiasi importo</u>, di crediti relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle imposte sui redditi (IRES e IRPEF) e alle relative addizionali; • alle ritenute alla fonte; • alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito; • all'IRAP;

<p>segue</p>	<ul style="list-style-type: none"> • all'IVA. <p>L'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, al fine di poter effettuare i previsti controlli, infatti, si applicava solo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla compensazione dei crediti IVA (annuali o trimestrali) per importi superiori a 5.000,00 euro annui; • in caso di modelli F24 a saldo zero+. <p>L'Agenzia delle Entrate ha comunque chiarito che restano esclusi dall'obbligo della presentazione in via telematica i modelli F24 che contengono <u>esclusivamente</u> compensazioni di crediti relativi al c.d. bonus Renzi e crediti rimborsati ai dipendenti per la liquidazione del modello 730. Per tali compensazioni si possono tuttora utilizzare i servizi di pagamento tramite home banking.</p> <p><u>Compensazione dei crediti d'imposta concessi a fini agevolativi</u></p> <p>L'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 è stato inoltre esteso a tutte le compensazioni relative ai crediti d'imposta concessi a fini agevolativi, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.</p> <p>In precedenza, infatti, tale obbligo era previsto solo in relazione a specifici crediti d'imposta (es. per investimenti nel Mezzogiorno, per attività di ricerca e sviluppo, per la ristrutturazione degli alberghi e delle sale cinematografiche, per la digitalizzazione delle strutture ricettive e degli operatori turistici, per le imprese agricole e agroalimentari, ecc.).</p> <p><u>Decorrenza delle nuove disposizioni</u></p> <p>In assenza di una specifica decorrenza, l'Agenzia delle Entrate, con la ris. 4.5.2017 n. 57, ha reso noto che, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle procedure informatiche, il controllo in merito all'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, in presenza di modelli F24 presentati da soggetti titolari di partita IVA che intendono effettuare la compensazione di crediti indicati in precedenza, inizierà solo a partire dal 01.06.2017.</p>
<p>Estensione del meccanismo dello <u>split payment</u></p>	<p>Viene esteso l'ambito di applicazione del meccanismo di riscossione dell'IVA denominato <u>split payment</u> (art. 17-ter del DPR 633/72).</p> <p><u>Funzionamento del meccanismo dello <u>split payment</u></u></p> <p>Il meccanismo dello <u>split payment</u> prevede che il cessionario o committente di un'operazione soggetta a IVA sia tenuto a versare direttamente all'Erario l'imposta gravante sull'acquisto di beni effettuato o sulla prestazione di servizi ricevuta.</p> <p>Il cedente o prestatore emette fattura con addebito dell'IVA, senza ricevere la corresponsione dell'imposta in rivalsa da parte del cessionario o committente.</p> <p>L'applicazione dello <u>split payment</u> è in ogni caso esclusa per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le operazioni in <u>reverse charge</u> (art. 17-ter co. 1 del DPR 633/72); • le operazioni <u>senza addebito dell'IVA in fattura</u>, come quelle relative al regime del margine per i beni usati, al regime delle agenzie di viaggio, al regime dell'editoria, ecc. (circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2015 n. 15, § 2);

segue	<ul style="list-style-type: none"> • le operazioni <u>non documentate da fattura</u> (circ. Agenzia delle Entrate 9.2.2015 n. 1); • le operazioni per le quali il cessionario o committente <u>non effettua alcun pagamento al fornitore</u>, il quale ha già il corrispettivo nella propria disponibilità (circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2015 n. 15, § 2). <p><u>Estensione dei destinatari</u></p> <p>Vengono infatti <u>ricompresi</u> nell'ambito di applicazione dello <u>split payment</u>, in qualità di destinatari delle operazioni alle quali si applica il citato meccanismo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la Pubblica Amministrazione, come definita dall'art. 1 co. 2 della L. 196/2009; • le società controllate, mediante controllo <u>di diritto</u> (art. 2359 co. 1 n. 1 c.c.) o <u>di fatto</u> (art. 2359 co. 1 n. 2 c.c.), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; • le società controllate, mediante controllo <u>di diritto</u> (art. 2359 co. 1 n. 1 c.c.), direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni o unioni di Comuni; • le società controllate direttamente o indirettamente ex art. 2359 co. 1 n. 1) c.c. dalle società di cui ai punti precedenti, ancorché queste ultime rientrino fra le società quotate di cui al punto successivo ovvero nel novero degli enti della Pubblica Amministrazione come sopra definita; • le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana, fermo restando la possibilità di individuare, con un apposito decreto ministeriale, un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario. <p><u>Estensione dei fornitori</u></p> <p>Viene inoltre abrogato il co. 2 dell'art. 17-ter del DPR 633/72, in base al quale non era applicabile il meccanismo dello <u>split payment</u> ai compensi per le <u>prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte</u> (es. redditi di lavoro autonomo).</p> <p>Ne consegue che, per effetto di tale abrogazione, anche tali prestazioni saranno interessate dallo <u>split payment</u> quando sussistono i requisiti di applicazione dello stesso.</p> <p><u>Applicazione temporale</u></p> <p>Le disposizioni sullo <u>split payment</u>, introdotte dal DL 50/2017, si applicano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle operazioni per le quali è <u>emessa fattura a partire dall'8.7.2017</u>; • sino al termine di scadenza della misura speciale di deroga che dovrà essere rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea in applicazione dell'art. 395 della direttiva 2006/112/CE.
<p>Modifiche ai termini di detrazione dell'IVA e di registrazione delle fatture di acquisto</p>	<p>Viene ridotto il termine per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'esercizio del diritto alla <u>detrazione dell'IVA</u>;

segue	<ul style="list-style-type: none"> la <u>registrazione</u> delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali d'importazione. <p>Nuovo termine di esercizio della detrazione IVA</p> <p>Per effetto delle modifiche apportate, il diritto alla detrazione dell'IVA (art. 19 co. 1 del DPR 633/72):</p> <ul style="list-style-type: none"> sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile; può essere esercitato, <u>al più tardi</u>, con la dichiarazione IVA annuale relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della sua nascita. <p>Il nuovo termine per l'esercizio del diritto alla detrazione IVA, in pratica, è <u>anticipato di due anni</u> rispetto a quello precedentemente previsto (dichiarazione IVA annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione).</p> <p>A titolo esemplificativo, l'IVA assolta su un acquisto effettuato il 2.5.2017 potrà essere detratta, al più tardi, con la dichiarazione annuale relativa al medesimo anno d'imposta, ossia entro il 30.4.2018 (e non più entro il 30.4.2020).</p> <p>Nuovo termine per la registrazione delle fatture di acquisto</p> <p>Il termine previsto per la registrazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali (art. 25 co. 1 del DPR 633/72) è stato modificato per renderlo coerente con il nuovo termine per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA.</p> <p>Per effetto delle modifiche, l'annotazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali sull'apposito registro deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta; in ogni caso, <u>entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura</u> e con riferimento al medesimo anno. <p>A titolo esemplificativo, una fattura d'acquisto ricevuta il 2.5.2017 potrà essere registrata, al più tardi, entro il 30.4.2018 (e non più entro il 30.4.2020).</p> <p>Decorrenza</p> <p>Le nuove disposizioni sono <u>entrate in vigore il 24.4.2017</u>. Non è stata però prevista una specifica decorrenza né una disciplina transitoria con riferimento agli acquisti effettuati in precedenza, per i quali, in base alle disposizioni previgenti, non è ancora decorso il termine per l'esercizio del diritto in questione.</p> <p>Al riguardo, la Direttrice dell'Agenzia delle Entrate, in occasione dell'audizione del 4.5.2017 dinanzi alle Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, ha dichiarato che le nuove regole devono ritenersi applicabili soltanto alle fatture ricevute nel 2017, e non anche alle fatture ricevute e non registrate negli anni precedenti (2015 e 2016).</p>
<p>Modifica dei termini di presentazione del nuovo ÍspesometroÍ per il 2017</p>	<p>Vengono modificati i termini entro i quali effettuare le comunicazioni periodiche dei dati delle fatture emesse e ricevute, con riferimento al solo <u>anno d'imposta 2017</u>.</p>

<p>segue</p>	<p>Ai sensi del nuovo art. 21 del DL 78/2010, come sostituito dal DL 193/2016 conv. L. 225/2016 (c.d. "pesometro infrannuale"), tali comunicazioni devono essere effettuate con cadenza trimestrale, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare, fatta eccezione per i dati relativi al secondo trimestre, per i quali il termine è fissato al 16 settembre.</p> <p>Tuttavia, in deroga all'ordinaria periodicità, l'art. 4 co. 4 del DL 193/2016 aveva ammesso la possibilità di effettuare la comunicazione relativa al primo semestre 2017 entro il 25.7.2017.</p> <p>Tale norma è stata modificata dal DL 244/2016 convertito, disponendo che, per l'anno 2017, le comunicazioni dovranno essere effettuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il 18.9.2017 (in quanto il 16.9.2017 cade di sabato), e non più entro il 25.7.2017, per i dati relativi ai primi due trimestri del 2017; • entro il 28.2.2018, per i dati relativi al terzo e quarto trimestre 2017. <p>A partire dal 2018, invece, le comunicazioni dovranno essere effettuate con cadenza trimestrale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il 31 maggio, per il primo trimestre; • entro il 16 settembre, per il secondo trimestre; • entro il 30 novembre, per il terzo trimestre; <p>entro il 28 febbraio dell'anno successivo, per il quarto trimestre.</p>
<p>Acquisto di abitazioni di elevata classe energetica - Detrazione IRPEF del 50% dell'IVA - Proroga al 31.12.2017</p>	<p>Viene prorogata fino al 31.12.2017 la detrazione IRPEF introdotta dal co. 56 dell'art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) che consente di detrarre il 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31.12.2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.</p> <p>Proroga per l'intero anno 2017</p> <p>A seguito della proroga sono stati agevolati gli acquisti effettuati entro il 31.12.2017. Anche se la L. 19/2017, di conversione del DL milleproroghe, è entrata in vigore l'1.3.2017, l'agevolazione dovrebbe operare continuativamente per gli acquisti effettuati dall'1.1.2016 al 31.12.2017 (quindi anche per i primi due mesi dell'anno 2017).</p> <p>Impresa venditrice</p> <p>Il riferimento all'impresa costruttrice, inteso in senso letterale, escluderebbe dall'ambito di applicazione della norma le cessioni poste in essere dalle imprese di ripristino o ristrutturatrici.</p> <p>Nella circ. 18.5.2016 n. 20 (§ 10), l'Agenzia delle Entrate ha però precisato che la detrazione spetta nel caso in cui l'immobile sia stato acquistato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dall'impresa che ha realizzato l'immobile; • dalle imprese di ripristino o di ristrutturazione che hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'art. 3 co. 1 lett. c), d) ed f) del DPR 380/2001 (in materia di IVA, infatti, tali imprese sono espressamente equiparate alle imprese edili dall'art. 10 co. 1 n. 8-bis del DPR 633/72).

<p>segue</p>	<p>Immobili agevolati di classe energetica A o B</p> <p>Relativamente alla tipologia di immobili agevolabili, la detrazione presuppone l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B, a prescindere da ulteriori requisiti.</p> <p>Il beneficio fiscale, quindi, riguarda i soli <i>immobili abitativi</i>, ossia quelli rientranti nella categoria catastale A (con l'esclusione degli A/10), di classe energetica A o B, che possono anche consistere nella seconda, terza, ecc. casa del contribuente.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha confermato, inoltre, che l'agevolazione spetta anche per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli immobili c.d. %di lusso+; • le pertinenze dell'abitazione (es. posto auto e cantina), a condizione che il loro acquisto avvenga contestualmente. <p>Pagamento dell'IVA nei periodi d'imposta 2016 e 2017</p> <p>Seppur la norma non disponga un limite temporale entro cui devono essere pagate le fatture comprensive dell'IVA da detrarre al 50%, alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco del 28.1.2016 e nelle circ. 8.4.2016 n. 12 e 18.5.2016 n. 20 (§ 10.3), ai fini della detrazione ed in applicazione del principio di cassa, è necessario che il pagamento dell'IVA avvenga nei periodi d'imposta 2016 e 2017.</p> <p>Pertanto, a seguito della proroga introdotta in sede di conversione del DL 244/2016, l'agevolazione spetta se è stata versata dell'IVA in acconto nel 2016 e la vendita è stipulata nel 2017.</p> <p>Ripartizione dell'agevolazione</p> <p>L'agevolazione è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.</p> <p>La norma, inoltre, non prevede limiti di importo oltre i quali la detrazione non può più essere fruita.</p>
<p>Comunicazione dei beni in godimento ai soci e dei finanziamenti ricevuti dall'impresa - Abrogazione</p>	<p>È stato abolito l'obbligo di effettuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci; • la comunicazione relativa ai finanziamenti e alle capitalizzazioni effettuati da persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore nei confronti dell'impresa. <p>Decorrenza</p> <p>In assenza di una specifica decorrenza, si ritiene che l'abolizione operi per le comunicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relative ai beni concessi o che permangono in godimento nel 2016 (comunicazione che avrebbe dovuto essere effettuata nel 2017); • relative ai finanziamenti e capitalizzazioni effettuati nel 2016 (comunicazione che avrebbe dovuto essere effettuata nel 2017).

GIUGNO-LUGLIO 2017: PRINCIPALI ADEMPIMENTI		
SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.6.2017	Versamento primo acconto IMU e TASI anno 2017	I soggetti in possesso di immobili sono chiamati al versamento del primo acconto IMU e TASI per l'anno 2017. Si ricorda che in base alla normativa dei singoli comuni la TASI potrebbe essere in parte posta a carico dell'affittuario che utilizza l'immobile.
16.6.2017	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al mese di maggio 2017; • versare l'IVA a debito. <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione della avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
16.6.2017	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le ritenute alla fonte operate nel mese di maggio 2017; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di maggio 2017 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio non è di almeno 500,00 euro.</p>
26.6.2017	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie devono presentare all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi al mese di maggio 2017; • in via telematica. <p>L'art. 13 co. 4-ter del DL 30.12.2016 n. 244, conv. L. 27.2.2017 n. 19 (c.d. "billeproroghe"), ha prorogato, fino al 31.12.2017, gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, che erano invece stati aboliti, a decorrere dagli elenchi relativi al 2017, dall'art. 4 co. 4 lett. b) del DL 22.10.2016 n. 193, conv. L. 1.12.2016 n. 225.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.6.2017	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di giugno 2017 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di giugno 2017. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo modello RLI+.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello F24 versamenti con elementi identificativi+(F24 ELIDE), indicando i nuovi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>
30.6.2017	Versamento saldo imposte anno 2016 e primo acconto	<p>Le persone fisiche e i soggetti titolari di partita IVA sono chiamati al versamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione modello Redditi a saldo per l'anno 2016 e il primo acconto per l'anno 2017. Lo stesso obbligo riguarda le Società di Capitali e le Società di Persone e gli altri enti, senza distinzione tra i soggetti che applicano gli studi di settore e quelli che applicano i parametri. Il versamento può essere fatto in una soluzione ovvero in una o più rate.</p>
30.6.2017	Versamento contributi INPS artigiani e commercianti e Gestione Separata	<p>I titolari di posizioni presso l'INPS sono chiamati a versare le imposte dovute a saldo per l'anno precedente, sulla base della dichiarazione modello Redditi 2017 e il primo acconto per l'anno in corso.</p>
30.6.2017	Versamento del Diritto Annuale CCIAA anno 2017	<p>I soggetti titolari di partita IVA iscritti alla Camera di Commercio devono versare il diritto annuale sulla base dei redditi inseriti nella dichiarazione relativa all'anno 2016.</p>
25.7.2017	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie devono presentare all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi al mese di giugno 2017 ovvero al secondo trimestre del 2017; • in via telematica.
31.7.2017	Versamento imposte e contributi con maggiorazione dello 0,4%	<p>I privati e i soggetti titolari di partita IVA possono scegliere di pagare le imposte e i contributi, oltre al diritto annuale della Camera di Commercio, con una proroga di 30 giorni rispetto alla scadenza. Tale dilazione è soggetta ad una maggiorazione dello 0,4% su ogni imposta. I soggetti che versano in questa scadenza possono usufruire del pagamento rateale fino ad un massimo di 6 rate per le persone fisiche e 5 rate per i titolari di partita IVA.</p>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.